



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**GIUDICE DI PACE DI ROMA
I SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE**

Il Giudice di Pace dott.ssa CHIASSAI Cristina

Alla pubblica udienza del pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale di I grado n. R.G. GDP e n. R.G.N.R.

nei confronti di:

.....nato elettivamente domiciliato in Roma

in Via.....

CONTUMACE

IMPUTATO

*Del reato p. e p. dall'art. 10 bis D.lvo 25.07.1998 n. 286 e succ mod. perché si
tratteneva nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni dello stesso
decreto nonché di quelle di cui all'art. 1 legge 28.05.2007 n. 68*

Fatto avvenuto in Roma il 10.10.2010

Con l'intervento di:

P.M.: VPO Dott. Andrea Beccia

Difensore di fiducia: Avv.....

Conclusioni P.M.: Condanna a 8.000,00 euro di ammenda con attent. generiche

Conclusioni difesa: Assoluzione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Veniva notificati a G. C. la richiesta e l'autorizzazione alla presentazione

SENTENZA

N. _____

Depositata il

Divenuta irrevocabile

il _____

Nr.reg.esec.

Nr.campione pen.

Redatta scheda

il _____

Il cancelliere

immediata davanti a questo Giudice di Pace per vederlo rispondere del reato come specificato in epigrafe.

Accertata la regolarità delle notifiche, il Giudice di Pace dichiarava la contumacia dell'imputato, apriva il dibattimento ed ammetteva le prove richieste.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Giudice di Pace invitava le parti alle conclusioni. Queste concludevano come in epigrafe.

Il Giudice di Pace di Roma, esaminati gli atti di causa, sentito il testimone, assolveva ex art. 530 c.p.p. l'imputato G. C. dal reato ascritto in rubrica perché il fatto non costituiva reato in virtù della Direttiva Europea del 2008 n. 115.

Il fatto non costituiva reato perché in contrasto con i principi indicati dalla Direttiva Europea 2008/115/CE.

Durante l'istruttoria dibattimentale non risultava che fosse stata adottata nei confronti dell'imputato, una decisione di rimpatrio, prima dell'accertamento della sua irregolarità del suo soggiorno nel Territorio Nazionale, e né che fosse stata presa una decisione per il suo rimpatrio, fissando un congruo periodo di durata tra sette e trenta giorni per la partenza volontaria, né risultava che lo straniero fosse stato informato come previsto dall'art. 7 della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo.

Non risultava che fossero state evidenziate circostanze che impedissero la concessione del rimpatrio volontario.

La direttiva comunitaria, subordina la decisione di rimpatrio assunta dallo Stato nei confronti dello straniero ed il suo allontanamento, allo scadere del termine previsto per il rimpatrio volontario. Il permanere dello straniero nel Territorio Nazionale sino allo scadere del termine per l'adozione del suo allontanamento, entro il termine di allontanamento volontario, non è irregolare in base alla direttiva.

L'obbligo di privilegiare la partenza volontaria e di assegnare un congruo

termine per la stessa tra 7 e 30 giorni (art. 7, par. 1), fatte salve due deroghe. a) l'obbligo di prorogare, ove necessario, la partenza volontaria tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale (art. 7, par. 2) b) in caso di rischio di fuga o di rigetto della domanda di soggiorno perché manifestamente infondata o fraudolenta, oppure in caso di pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o la sicurezza pubblica, gli Stati possono (dunque hanno una mera facoltà) di astenersi dal concedere il periodo per la partenza volontaria o concedere un termine inferiore a 7 giorni (art. 7, par. 4).

Per il *principio del favore rei* e per la tutela del diritto penale europeo, finalizzato ad una armonizzazione dei diritti penali nazionali ed ad una politica sociale comunitaria, la Direttiva della Comunità europea del 2008 n. 115 è per l'odierno giudicante, prevalente rispetto al diritto nazionale interno, con la conseguenza che la norma dell'art. 10 bis, diventa inapplicabile seppure il reato sia punito con la sanzione dell'ammenda, perché lo stesso fatto, ossia la permanenza irregolare nel territorio nazionale per un altro Stato membro europeo, non costituisce alcun tipo di reato ma solo un obbligo del rimpatrio volontario, creando una disparità di trattamento nel sistema del diritto penale europeo.

La sanzione penale seppure pecuniaria costituisce l'ultima *ratio* giustificatrice per un "*male commesso*".

La sanzione penale seppure non detentiva, ma solo pecuniaria, quale quella dell'ammenda, come in questo caso, deve assolvere sempre a quelle funzioni garantite dall'art. 27 della Costituzione Italiana: quali quella della retribuzione, della proporzionalità e della general prevenzione e special prevenzione e della rieducazione del condannato, ma allo stesso tempo deve essere anche conforme ai principi finalistici ispirati dalle Direttive della Comunità europea, in quanto l'art. 10 della Costituzione Italiana prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conformi

alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e che la condizione dello straniero sia regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. (art. 10, 2 c. Cost.)

Il caso di specie, sanzionare penalmente la permanenza irregolare dello straniero su un territorio di uno Stato membro, crea invece un principio di difformità nel Territorio Europeo perché lo stesso fatto non è visto come penalmente rilevante in un altro Stato europeo.

La sanzione dell'ammenda applicata per l'art. 10 bis (la sanzione prevista per l'art. 10 bis è da 5.000 a 10.000 euro di ammenda) può essere convertita dal Giudice dell'esecuzione ex art. 55 del Decreto Legislativo 28.08.2000 n. 274, in lavoro di pubblica utilità, su richiesta del condannato, e qualora non venisse ancora eseguita la pena, nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati dal comma 6 dello stesso art. 55.

La pena dell'obbligo di permanenza domiciliare viene considerata una pena paradetentiva, in quanto comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione, o in un altro luogo di privata dimora, ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza, nei giorni di sabato e domenica, ma a richiesta del condannato può essere disposta continuamente.

E spesso gli interessati, sono persone senza lavoro, indigenti che non hanno possibilità di pagare, e a volte hanno difficoltà anche di sopravvivere. In concreto spesso le pene pecuniarie loro applicate, non sono eseguite per insolvibilità dei condannati e in questo caso si arriva all'applicazione della conversione della pena pecuniaria nell'obbligo della permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall' art. 53 del D.Legl. 28.08.2000 n. 274, determinando notevolmente la limitazione della libertà personale dei condannati e creando difformità e contrasto con i principi comunitari.

La direttiva della Comunità Europea 2008/115 stabilisce le "norme e procedure comuni" che devono essere applicate da ogni Stato membro al rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi, affinché le persone interessate siano rimpatriate in maniera umana nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.

Cosicché non può essere applicabile l'art. 10 bis in considerazione della previsione prioritaria della partenza volontaria dello straniero, in ordine alla quale non vengano evidenziati elementi ostativi di rilievo. Ritenuta prevalente, da questo Giudice di Pace, l'applicazione della Direttiva Comunitaria sulla normativa interna, l'imputato viene assolto, perché in concreto, non si provvedeva a concedere il termine dovuto per l'allontanamento volontario e dimostrando l'esistenza di motivi ostativi. Al momento della contestazione del reato in epigrafe, l'imputato si trovava ancora nel periodo di tempo in cui avrebbe potuto usufruire di tale termine per la partenza volontaria, per i motivi esposti, questo Giudice di Pace, assolve l'imputato ex art. 530 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato in virtù della direttiva CE 2008/15.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, visto l'art. 530 c.p.p. assolve G. C. dal reato ascritto in rubrica perché il fatto non costituisce reato in virtù della Direttiva europea del 2008 n. 115

Roma 29.09.2011

IL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa Cristina Chiassai